



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 2292 del 28 febbraio 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai Signori

Dr. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. M. Rispoli Farina - Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta dell'11 febbraio 2020, in relazione al ricorso n. 3313, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. I Ricorrenti lamentano di essere stati indotti dall'Intermediario odierno convenuto ad acquistare obbligazioni convertibili dal medesimo emesse – successivamente convertite in azioni – al tempo presentate come titoli sicuri, senza alcun rischio di perdita del capitale investito e che potevano essere liquidati in qualsiasi momento. Riferiscono di aver, invece, appreso solo successivamente che i titoli in questione avevano subito una notevole perdita di valore e che gli stessi, quindi, “lungi dall'essere titoli sicuri, erano,

al momento della sottoscrizione, in realtà titoli che potevano essere trasformati in azioni illiquide, non essendo le stesse quotate in borsa”.

Ciò essendo, essi contestano all’Intermediario una serie di violazioni della normativa di settore, che la Banca avrebbe commesso sia nella fase precontrattuale, sia in quella successiva all’acquisto dei titoli, sottolineando nuovamente che le azioni di che trattasi, in ragione dell’assenza di quotazione nell’ambito di un mercato regolamentato, sono titoli illiquidi che determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole. Richiamato il quadro normativo di riferimento, che impone agli intermediari di rispettare i principi di trasparenza, correttezza, buona fede e diligenza (art. 21 del TUF, Regolamento Consob 16190/2007, Comunicazione Consob 9019104/2009), oltre a pronunce giurisprudenziali nonché dell’Ombudsm Giurì Bancario e di quest’Arbitro, contestano i Ricorrenti che:

- la Banca non li avrebbe mai resi edotti su aspetti essenziali, quali, ad esempio, la natura di prodotto illiquido, i rischi connessi all’operazione e le difficoltà di smobilizzo, in quanto sia in fase di acquisto che nelle fasi successive non ha fornito loro tutte le informazioni necessarie affinché comprendessero, in modo pieno, la natura, le caratteristiche ed i rischi legati all’investimento;
- nella documentazione relativa all’investimento, peraltro non consegnata al momento della sottoscrizione ma inviata solo a seguito di formale invito e diffida, non sono contenute le informazioni che l’intermediario avrebbe dovuto fornire in modo chiaro e trasparente all’investitore al fine di effettuare una scelta consapevole, in particolare per quanto attiene all’illiquidità dei prodotti e all’adeguatezza degli stessi rispetto al loro profilo di rischio;
- le loro caratteristiche di clienti al dettaglio, “*privi di ogni e qualsivoglia tipo di cultura finanziaria*” e di esperienza (prima degli acquisti di che trattasi, non avevano mai effettuato investimenti di natura finanziaria) e non certo qualificabili come persone propense al rischio di perdita del capitale (non hanno disponibilità economiche per poter effettuare investimenti a rischio),

imponessero alla Banca una condotta volta a garantire il pieno rispetto di tutte le regole di condotta previste, circostanza che non si è verificata;

- i dati contenuti nei questionari - unilateralmente predisposti dalla Banca - volti a rilevare il loro profilo di rischio non sono veritieri, evidenziando un patrimonio di 200.000,00 euro e lo svolgimento di studi e attività lavorativa, anche in passato, che gli avrebbe permesso di acquisire competenze specifiche in materia;
- dalle citate violazioni degli obblighi di correttezza e trasparenza deriva, quale conseguenza principale, il loro diritto al risarcimento del danno che, nel caso di specie, è pari all'intero importo investito, vale a dire a 20.000,00 euro, nonché la responsabilità da parte dell'Intermediario con conseguente risoluzione del contratto di acquisto per grave inadempimento ed obbligo al risarcimento del danno patito;
- l'informativa relativa al manifesto conflitto di interessi in cui versava l'Intermediario al momento dell'operazione (essendo lo stesso emittente dei prodotti venduti) non è stata loro preventivamente fornita ma indicata in modo del tutto generico soltanto nella documentazione riepilogativa, senza specificarne, peraltro, l'effettiva portata per il risparmiatore e le misure adottate per prevenire detto conflitto. Tale inosservanza *“costituisce fonte di responsabilità e quindi di un obbligo di risarcimento del danno oltre che di annullamento del contratto”*;
- la giurisprudenza formatasi in materia ha già avuto modo di affermare che la mancata informazione da parte dell'intermediario, che cagiona una falsa rappresentazione della realtà in capo al cliente, genera la presenza di vizi nel consenso espresso dal medesimo per l'acquisto dei titoli, che non avrebbe acquistato se la realtà gli fosse stata correttamente rappresentata. Tale errore *“essenziale e riconoscibile”* comporterebbe l'annullamento del contratto di acquisto; ulteriore causa di annullamento del contratto per vizi della volontà è stata sostenuta qualora l'intermediario si sia avvalso di raggiri concretizzati nella scarsa o mancata trasmissione delle informazioni relative alle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto

di negoziazione ed alla situazione economico-finanziaria del soggetto emittente (c.d. annullamento del contratto per dolo omissivo);

- il contratto di negoziazione titoli “*non contemplava la tipologia di titoli oggetto degli ordini di acquisto*”, né “*la specificazione dei mezzi costituiti per l’esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari illiquidi*”, da ciò derivando la nullità, oltre che del contratto quadro, degli ordini di acquisto;
- altra causa di nullità del contratto di acquisto con conseguente restituzione delle somme investite, è ravvisabile nella violazione di norme imperative ai sensi dell’art. 1418, 1° comma, c.c. quali gli obblighi di informazione e di trasparenza posti a tutela dei mercati e del risparmio;
- nella vendita di strumenti finanziari di propria emissione, la Banca assume su di sé anche una responsabilità extracontrattuale nei confronti dei clienti, avendo pubblicato e diffuso dati non veritieri sia nei bilanci, sia nei prospetti informativi, fissando il prezzo dell’azione in maniera gravemente errata, circostanza che ha cagionato loro un danno ingiusto, nonché in via diretta e immediata, ai sensi degli artt. 2056 e 1223 c.c., una serie di inevitabili pregiudizi alla loro sfera giuridico-patrimoniale e non patrimoniale, per i quali, in questa sede si chiede il completo ristoro;
- l’Intermediario ha, infine, una responsabilità da c.d. “*contatto sociale*” nella vendita delle azioni in quanto, al momento degli acquisti “*avrebbe dovuto assumere, una posizione qualificata di garanzia e di protezione nei confronti dell’acquirente*”, in primo luogo per l’affidamento dallo stesso riposto nella buona fede della Banca ed in secondo luogo per il principio di tutela dell’integrità del mercato finanziario, al cui rispetto sono tenuti gli intermediari finanziari e, in particolare, gli istituti di credito.

2. L’Intermediario, in sede deduttiva, anzitutto afferma che gli odierni Ricorrenti risultano titolari di un *dossier* titoli cointestato dal gennaio 2013 e che ai medesimi è stato sottoposto un questionario di profilatura nel 2012, successivamente aggiornato nel 2016. La Banca specifica poi che nel 2013 i clienti sottoscrivevano l’operazione di aumento del proprio capitale sociale, così divenendo soci, portando

in compensazione un titolo obbligazionario già detenuto e che, a seguito di tale operatività, il possesso di azioni si attestava a n. 1.268 azioni in capo al Ricorrente e n. 1.266 in capo alla Cointestataria.

L'Intermediario aggiunge che, all'atto di adesione all'aumento di capitale 2013, i Ricorrenti dichiaravano di essere a conoscenza che le obbligazioni convertibili erano disciplinate dal relativo regolamento e che copie del Prospetto e del Regolamento del Prestito venivano messe a loro disposizione presso l'Emittente, nonché sul sito *web*. Dichiaravano, inoltre: di aver esaminato, in particolare, i rischi tipici relativi all'emittente e all'investimento nelle azioni e nelle obbligazioni convertibili, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento; di aver preso conoscenza e di accettare senza riserva i termini e le condizioni dell'offerta illustrate nel prospetto; di essere a conoscenza del conflitto di interessi che aveva la Banca nell'operazione, essendo la stessa sia emittente che offerente delle azioni e della politica adottata dalla Banca su tale conflitto. Al documento erano allegate anche le "schede prodotto" descrittive dei titoli sottoscritti.

Dalle informazioni rilasciate nei questionari Mifid sottoposti ai clienti (in linea con le norme vigenti, *ratione temporis* applicabili) emergevano elementi del tutto congrui con l'investimento effettuato e la circostanza che i medesimi "*fossero perfettamente a conoscenza della tipologia dell'investimento sottoscritto*". Dette profilature risultano, inoltre, assolutamente in linea con le operazioni poi poste in essere dai clienti ed il grado di rischio dei titoli di cui oggi contestano l'acquisto era sicuramente adeguato alla propensione al rischio da essi rappresentata nei questionari sottoscritti nel tempo. Ai sensi della normativa di settore, peraltro, spetta all'investitore informare l'intermediario, nel caso in cui il proprio profilo di rischio subisca variazioni in corso di rapporto, circostanza nota anche ai clienti che sottoscrivevano apposita clausola in tal senso riportata nel questionario.

Quanto all'adeguatezza dei titoli sottoscritti, obietta l'Intermediario che:

- al momento della sottoscrizione, i titoli acquistati erano classificati come strumenti a "rischio medio", quindi ampiamente sottoscrivibili dai clienti; inoltre, "*il profilo di rischio attribuito ad uno strumento finanziario non è*

statico ma dinamico, in funzione dell'andamento delle variabili di mercato utilizzate per l'attribuzione delle classi di rischio. Infatti, alla luce delle successive valutazioni la rischiosità del titolo è passata prima da rischio "medio" a "medio-alto", così come rilevasi dagli estratti conto titoli". Similmente detti titoli, non erano classificati come illiquidi, avendo un grado di liquidità sicuramente maggiore rispetto a quello assunto successivamente e le informazioni al riguardo erano state regolarmente prospettate ai clienti, dal momento che *"tutta la documentazione contrattuale ed informativa ad essi relativa era conforme alla normativa vigente all'epoca dei fatti"*. In tale documentazione era specificato che la Banca, sulla base dell'infrastruttura tecnologia a disposizione e delle regole di funzionamento del "Sistema di negoziazione interno" (normato da apposito Regolamento che disciplinava l'organizzazione e il funzionamento delle attività di compravendita), favoriva, su base quindicinale, l'incontro tra le proposte di negoziazione in acquisto e in vendita della propria clientela, che risultavano soddisfatte in base alla priorità di inserimento degli ordini con riferimento alle quantità. La Banca non ha mai assunto impegni in merito a qualsivoglia riacquisto di azioni ovvero in merito alla liquidazione delle azioni in un determinato arco temporale;

- dall'avvio del citato sistema interno fino all'aumento di capitale del 2015, i tempi medi di evasione delle richieste di cessione sono stati inferiori a 90 giorni, al netto degli eventuali giorni di sospensione delle negoziazioni nei casi previsti dal Regolamento. Successivamente, nelle aste tenutesi nel 2016 fino alla sospensione per il successivo passaggio al mercato Hi-MTF, si è registrato via via in misura crescente il dilatarsi dei tempi di evasione degli ordini di cessione a causa del sensibile incremento delle richieste di vendita e della decisa contrazione delle richieste di acquisto;
- nelle aste tenutesi dall'8 maggio 2015 (riapertura del mercato interno dopo l'aumento di capitale 2014) al 28 febbraio 2017 (chiusura del mercato interno per il passaggio all'Hi-Mtf) il controvalore delle azioni scambiate

(al prezzo unitario di 9,53 euro fino al 18 marzo 2016 e poi a quello di 7,50 euro) è stato di 56.646.673,71 euro;

- nella rendicontazione periodica inviata agli investitori è stato dato atto sia dell'intervenuto peggioramento del grado di rischiosità del titolo che del suo valore unitario, come stabilito annualmente dall'assemblea dei soci della Banca su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- la Banca avrebbe dato corretta informazione agli investitori-azionisti, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di settore, anche del minor grado di liquidità delle azioni dovuto al progressivo ampliamento del periodo di smobilizzo. Al riguardo, nell'ottobre 2015, è stata inviata a tutti i clienti la proposta di modifica contrattuale con la nuova "Policy di valutazione di adeguatezza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti" in ragione della quale il titolo ha assunto un grado di rischiosità ed illiquidità più elevati rappresentato poi nei relativi estratti conto titoli.

Quanto alla doglianza circa il ritardo nella cessione delle azioni in possesso dei Ricorrenti, obietta il Resistente che esso non può essere ricondotto ad alcun inadempimento contrattuale dell'Intermediario, che aveva istituito il "Mercato Interno" allo scopo di facilitare l'incontro tra domanda e offerta dei titoli senza, tuttavia, avere assunto obblighi ulteriori di diversa natura. Su tale sistema interno, fino al suo funzionamento, risultano essere stati trattati gli ordini di cessione inseriti sino all'8.7.2015 mentre, a partire dal 30 giugno 2017, le azioni della Banca sono state ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf e il vecchio sistema interno di negoziazione è stato disattivato, con conseguente aggiornamento della relativa strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini della Banca. A fronte del passaggio alla nuova sede di esecuzione, gli ordini pendenti, originariamente impartiti nel precedente mercato e in attesa di esecuzione, sono decaduti in ragione delle differenti caratteristiche degli ordini già impartiti rispetto a quelle degli ordini ricevibili dalla nuova sede di negoziazione (limiti di prezzo, modalità di trasmissione). Tuttavia, per i soli soci con rapporti radicati nelle filiali delle banche del Gruppo che intendevano presentare un nuovo ordine da

eseguire sul mercato Hi-Mtf, l'Intermediario, anche al fine di facilitare il passaggio alla nuova sede di esecuzione, ha mantenuto la priorità temporale dei vecchi ordini fino alla scadenza dei nuovi, ovvero sessanta giorni. Nel caso di specie, invece, i Ricorrenti hanno presentato ordini di cessione nel precedente mercato interno il 12.02.2016, poi confermati nel nuovo mercato Hi-Mtf e decaduti il 25.08.2017, senza essere stati più riproposti.

Alla luce di quanto affermato, l'Intermediario conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Nelle loro repliche i Ricorrenti ribadiscono che la documentazione prodotta dalla Banca non sarebbe mai stata loro consegnata, prima della relativa formale richiesta, ed insistono nell'affermare che tutte le domande riportate nei questionari MIFID non sarebbero loro mai state poste direttamente, con l'effetto *“che tutti i suddetti questionari non sono stati assolutamente compilati, consapevolmente, né, tantomeno, rifletterebero l'effettiva propensione al rischio dei risparmiatori, sempre assolutamente bassa”*. Fanno comunque notare i Ricorrenti come da detta documentazione non emergerebbe l'assolvimento, da parte della Banca, degli obblighi informativi sulla stessa gravanti, ribadendo che: *“Nessuna informazione è mai stata fornita dall'Intermediario, in violazione dell'intera normativa che governa la materia, circa le caratteristiche dei titoli acquistati, della natura illiquida degli stessi, dei rischi che tale natura comportava per il risparmiatore”*.

4. Nelle repliche finali l'Intermediario evidenzia che le argomentazioni contenute nelle deduzioni integrative di Parte ricorrente richiamano sostanzialmente quanto già espresso nel ricorso e riscontrato dalla Banca nella memoria difensiva, ribadendo l'assenza di proprie responsabilità in merito ai fatti oggetto del presente procedimento.

DIRITTO

1. Va anzitutto premesso che i Ricorrenti nel reclamo preventivamente inviato all'Intermediario fanno riferimento all'acquisto di *“obbligazioni convertibili per un valore di 20.000,00 euro”* e che nel ricorso non effettuano una ricostruzione puntuale delle operazioni aventi ad oggetto i titoli per i quali hanno presentato ricorso,

dichiarando di aver acquistato obbligazioni convertibili poi trasformate da controparte in azioni illiquide ed evidenziando, nella domanda conclusiva, che la somma per cui chiedono ristoro è pari a 20.000,00 euro.

Dalla ricostruzione effettuata dalla Banca e sulla base della documentazione versata in atti, l'operazione eseguita dai Ricorrenti che ha determinato il possesso delle azioni dell'Intermediario alla data del ricorso risulta essere quella di adesione all'aumento di capitale del 2013, tramite la quale sono state sottoscritte azioni ed obbligazioni oggetto successivamente di conversione in azioni.

2. Sotto il profilo della documentazione contrattuale, l'Intermediario ha prodotto copia del contratto per la prestazione dei servizi di investimento sottoscritto dai clienti in data 14 gennaio 2013, che prevedeva i servizi di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari, negoziazione in conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento di strumenti finanziari e consulenza in materia di investimenti, con possibilità di operare a firme disgiunte dei cointestatari.

3. In relazione all'informativa fornita al momento dell'acquisto, risulta prodotta in atti la scheda di adesione all'operazione di aumento di capitale, sottoscritta il 23.01.2013. Detta scheda riporta richiami alla documentazione pubblicata ai sensi di legge dall'emittente in occasione di operazioni di tale natura (prospetto informativo, regolamento del prestito obbligazionario) che i Ricorrenti hanno dichiarato di aver esaminato dando atto, inoltre, di essere a conoscenza che l'ordine si riferiva ad un'operazione nella quale la Banca aveva un interesse in conflitto, di essere stati informati che l'operazione era stata trattata nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti nonché degli esiti della valutazione di adeguatezza.

Inoltre, risulta presente in atti e firmata la "scheda prodotto" riferita alle azioni e alle obbligazioni convertibili oggetto dell'offerta. L'informativa ivi contenuta, strutturata in forma tabellare, risulta peraltro piuttosto essenziale con riferimento alle caratteristiche delle azioni di che trattasi. Segnatamente, si evidenzia un indicatore sintetico di rischio "medio" ed un orizzonte temporale dell'investimento "medio-lungo", il fatto che le azioni non sono quotate presso mercati regolamentati; la circostanza che la Banca svolgeva la funzione di mediatore degli ordini di acquisto/vendita ed è anche la sede di esecuzione dei relativi ordini. L'informativa ivi contenuta risulta, invece, più completa

in relazione alle obbligazioni convertibili, contenendo una sintesi delle principali caratteristiche dello strumento (rischi, modalità di smobilizzo e/o di rimborso, *ranking*, modalità e prezzo di conversione) contenute in tabelle esemplificative e comparative. È stato anche esibito un ulteriore documento informativo (“Policy di valutazione di adeguatezza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti”) che contiene spiegazioni specifiche sulle procedure adottate dall’Intermediario in relazione ai questionari di profilatura, alla classificazione degli strumenti/prodotti finanziari e al loro livello di rischiosità, sulla valutazione di adeguatezza e sulle regole di condotta nella prestazione del servizio di investimento.

Sul punto, questo Collegio ha già avuto modo di osservare, in plurime occasioni vertenti su analoghe fattispecie, che l’intermediario prestatore di servizi d’investimento deve porsi in condizione di dimostrare di non aver assolto agli obblighi informativi in modo meramente formalistico. Pertanto, ai fini della dimostrazione del proprio diligente assolvimento di detti obblighi, non è sufficiente la dichiarazione del cliente di "aver preso visione" della documentazione informativa e di "aver ricevuto l'informativa sui rischi dell'investimento" ma è necessario che l'intermediario provi di aver adempiuto nella loro effettività a tali obblighi, dovendo fornire al cliente tutte le informazioni necessarie al fine di consentirgli di valutare le caratteristiche dell'investimento e da ciò farne scaturire scelte consapevoli. Nel caso oggi in esame, non può dirsi che l’Intermediario abbia dato prova di aver adempiuto in modo diligente e specifico agli obblighi informativi previsti dalla disciplina di riferimento.

4. Con riferimento, poi, alla profilatura dei due Ricorrenti (entrambi di oltre 70 anni d’età al momento dell’acquisto), risultano allegati due questionari, datati 14.01.2013 ed 11.02.2016, compilati e sottoscritti congiuntamente dai Ricorrenti; questionari che peraltro i medesimi, come sopra esposto, hanno contestato sotto il profilo della rispondenza delle informazioni ivi contenute al loro effettivo profilo.

A questo proposito, ciò che rileva in questa sede è che l’Intermediario non risulta aver valorizzato nel questionario uno specifico profilo sintetico di rischio, sostenendo poi nell’ambito del presente procedimento che, al momento degli acquisti, i propri titoli, essendo stati qualificati come strumenti a rischio “medio”, risultavano ampiamente

sottoscrivibili dai clienti, sulla cui base ha rivolto loro raccomandazione personalizzata di partecipazione all'aumento di capitale sociale.

In tale contesto non può non evidenziarsi che, tra la documentazione afferente all'operazione, è stata versata in atti una nota tramite la quale l'Intermediario pur avendo raccomandato l'operazione, informava i Ricorrenti che, a seguito di tale sottoscrizione il loro livello di concentrazione sul rischio emittente della Banca aveva superato la soglia del 60% prevista in relazione al loro profilo di rischio. Tale nota risulta reindirizzata alla Banca, al fine di acquisire specifica autorizzazione dai clienti ad effettuare comunque l'operazione pur essendo consapevoli *“che l'incremento del grado di concentrazione in strumenti finanziari emessi dal medesimo emittente comporta un maggior rischio di perdite sul portafoglio di investimento nel caso di insolvenza dell'emittente stesso”*. Sul punto va, tuttavia, evidenziato che, al momento della sottoscrizione dell'aumento di capitale, sul *dossier* titoli dei Ricorrenti figuravano in realtà esclusivamente titoli emessi dalla Banca e, pertanto, non solo si registrava il superamento della soglia del 60%, ma la concentrazione del portafoglio dei Ricorrenti sui titoli dell'Intermediario era in realtà massima.

Parimenti, non si può non richiamare anche in questa sede quanto già criticamente osservato in presenza di analoghe fattispecie da parte di questo Collegio con riferimento al fatto che le azioni in parola fino a giugno 2015 erano qualificate come titoli a rischio *“medio”*, *“... trattandosi comunque di quote di capitale di rischio e anche di strumenti illiquidi, che espongono quindi il cliente non solo alla perdita dell'intero capitale investito ma, altresì, al rischio di non riuscire a disinvestire in tempi ragionevoli. Né può ritenersi convincente la tesi dell'Intermediario secondo cui al momento della sottoscrizione del cliente, in considerazione dei tempi medi di smobilizzo non superiori a 90 giorni, fosse corretta la valutazione di rischio “medio” e che l'innalzamento del rischio a “medio-alto” fosse giustificabile solo a partire dal secondo semestre 2015 in occasione dell'adozione di una nuova Policy di riferimento. Invero anche tale ultima valutazione del rischio non appare corretta a fronte del dato fornito dal medesimo intermediario, secondo cui a partire dal luglio del 2015 non ha trovato più esecuzione alcun ordine di vendita di tali azioni.”* (v., tra le tante, decisione n. 692 del 27 luglio 2018).

5. Ritenendo, dunque, conclusivamente accertati, in relazione ai profili di cui sopra, comportamenti violativi del quadro normativo di riferimento da parte dell'odierno convenuto, i Ricorrenti hanno diritto di essere risarciti del danno occorso. Applicando ai fini della determinazione del *quantum* il criterio, già utilizzato da questo Collegio in casi analoghi, basato sulla differenza tra il valore dell'investimento iniziale, detratti dividendi/cedole eventualmente percepiti (dei quali nel caso di specie non vi è, tuttavia, evidenza agli atti), ed il valore corrente dei titoli mantenuti in portafoglio, rilevato a quest'ultimo riguardo che attualmente le azioni della Banca risultano sospese dalle contrattazioni e che, pertanto, in assenza di contrattazioni sulla piattaforma Hi-Mtf - circostanza che rende del tutto illiquidi i titoli - occorre procedere determinando il *quantum* risarcitorio in misura pari al capitale investito, l'entità del risarcimento da riconoscere in questa sede è determinato in € 20.000,00 che, debitamente rivalutati, trattandosi di importi dovuti a titolo risarcitorio, ammontano a € 20.580,00, su cui sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

6. Non può, invece, accogliersi la richiesta di dichiarare la convenuta tenuta a corrispondere le spese e competenze legali in favore del procuratore in quanto, in disparte il fatto che esse non sono state nemmeno quantificate né documentate, comunque non possono riconoscersi in questa sede quale componente del danno occorso “... non essendo... necessario avvalersi del ministero del difensore per poter adire l'Arbitro” (cfr. in questo senso, tra le tante, decisione n. 156 del 20 dicembre 2017).

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere a Parte ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma complessiva rivalutata di € 20.580,00, su cui sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi